

Proposta di legge

Disposizioni in materia di diritto delle famiglie, filiazione, adozione, procreazione medicalmente assistita e conciliazione tra vita familiare e lavorativa.

Relazione introduttiva

La presente proposta di legge interviene in materia di diritto di famiglia a cinquant'anni dalla riforma che cercò di rendere tale istituto pienamente coerente con i principi sanciti dalla Costituzione. Quella riforma rappresentò un passaggio cruciale per l'affermazione della parità tra uomini e donne all'interno delle relazioni familiari, restituendo equilibrio e giustizia a rapporti che per secoli erano stati improntati a una logica gerarchica; tuttavia, essa ha richiesto nel tempo numerosi interventi correttivi e integrativi, volti a garantire una tutela effettiva anche ad altri soggetti che della famiglia sono parte integrante, in primo luogo i figli, la cui protezione è stata progressivamente rafforzata attraverso la legge sull'adozione del 1983 e, soprattutto, con la riforma del 2012, che ha infine riconosciuto l'unicità dello *status filiationis*, eliminando molte delle discriminazioni che ancora sopravvivevano. La famiglia è un'istituzione al servizio della persona e costituita da persone, che vivono immerse nella società e ne attraversano i cambiamenti sociali, culturali e valoriali. Tale prospettiva porta inevitabilmente a concepire il diritto di famiglia come un cantiere sempre aperto, che necessita di costante aggiornamento e verifica, affinché non si cristallizzi un'idea astratta e idealizzata di famiglia, ma sia in grado di rispondere alla realtà concreta delle famiglie che esistono e vivono quotidianamente nella complessità delle relazioni umane, assumendosi la responsabilità di dare forma giuridica alle aspirazioni, ai diritti e ai bisogni di tutte le persone che le compongono.

La riforma che proponiamo pone al centro, prima di ogni altra cosa, i figli e il loro diritto a crescere in un contesto familiare affettivamente stabile, riconoscendo e ampliando al massimo la possibilità che ogni bambino e ogni bambina possano avere una famiglia e figure adulte di riferimento che li amino, li accompagnino e li sostengano nel loro percorso di crescita. Parallelamente, questa riforma intende rafforzare la genitorialità in tutte le sue forme: da un lato promuovendo le condizioni affinché essa possa realizzarsi, contribuendo così anche a contrastare la crisi demografica che attraversa l'Italia; dall'altro predisponendo strumenti adeguati affinché i genitori, una volta intrapreso il loro percorso, siano

concretamente sostenuti nello svolgimento del loro ruolo educativo e affettivo. In questa prospettiva, vengono riconosciute tutte le famiglie, superando ogni impostazione ideologica. Il matrimonio, in quanto diritto fondamentale della persona, o è uguale per tutti o non può dirsi tale: per questo motivo la proposta ne prevede l'estensione anche alle coppie dello stesso sesso, mentre le unioni civili vengono rese accessibili anche alle coppie eterosessuali, in una logica di ampliamento delle possibilità di regolamentazione giuridica della vita familiare, offrendo a ogni cittadino e cittadina lo strumento più consono alla propria visione e condizione personale.

La genitorialità che si intende tutelare e proteggere è quella di tutti: delle coppie sposate, di quelle unite civilmente, delle convivenze di fatto, così come delle persone singole, a prescindere dal loro orientamento sessuale, includendo sia le coppie eterosessuali sia quelle omosessuali. Parliamo di tutti i modelli genitoriali che sono oggi presenti nella società italiana e che chiedono pieno riconoscimento e protezione, avendo ampiamente dimostrato la capacità di svolgere con responsabilità il ruolo educativo e affettivo, nonché l'idoneità a garantire ai minorenni una crescita serena, equilibrata e strutturata. La riforma interviene inoltre sulla disciplina della procreazione medicalmente assistita, attraverso cui nasce un numero sempre crescente di bambini nel nostro Paese, ma che continua a essere compressa entro limiti non più giustificabili, frutto di un impianto ideologico, come quello introdotto dalla legge n. 40 del 2004, che ne ha fortemente limitato l'applicazione e l'accessibilità. Lo sviluppo di queste tecniche deve essere pienamente messo al servizio di tutte le persone che desiderano costituire una famiglia e avere dei figli, ma che, per ragioni mediche o personali, non possono farlo naturalmente. È giunto, dunque, il momento di regolamentare anche la gestazione per altri nel rispetto dei diritti fondamentali di tutte le parti coinvolte, poiché i divieti vigenti in Italia hanno mostrato tutti i propri limiti e si sono rivelati incapaci di frenare un fenomeno che continua comunque a verificarsi, spesso in assenza di garanzie e tutele adeguate.

Un ultimo aspetto sul quale interviene la presente riforma è il sostegno alla maternità e alla paternità, lungo tre direttrici: consentire che i padri possano sviluppare la relazione di cura nei confronti dei figli, fin dalla nascita, al pari delle madri, stabilendo che il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in occasione della nascita di un figlio abbia la stessa durata per la madre e per il padre; aumentare l'aiuto alle donne per il reinserimento lavorativo dopo essere diventate madri; cercare di aumentare l'offerta e la conoscenza dei servizi educativi

per l'infanzia da zero a tre anni, introducendo il principio della loro garanzia negli statuti comunali.

Passando a esaminare i contenuti della disposizioni introdotte dalla presente legge, **l'articolo 1** inserisce nel codice civile una disposizione di carattere generale rubricata come « matrimonio egualitario », la quale afferma che il matrimonio può essere contratto da coppie di sesso diverso o dello stesso sesso.

Conseguentemente, sono aggiornate le disposizioni del codice civile, del procedura civile e di altre legge speciali sostituendo, dove necessario, il riferimento a « marito e moglie » con quello di « coniugi ». Tale sostituzione realizza anche l'uniformazione lessicale del codice civile, in cui la parola « coniugi » già adesso ricorre 281 volte, essendo utilizzata in maniera quasi esclusiva, mentre la parola « marito » ricorre solo 19 volte e « moglie » 11 volte.

Nel codice civile si interviene:

- 1) sul divieto temporaneo di nuove nozze di cui all'articolo 89, secondo comma, che nella dizione attuale affida al tribunale l'autorizzazione al matrimonio quando «il marito non ha convissuto con la moglie nei trecento giorni precedenti lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio». La previsione così formulata appare recare una implicita differenziazione tra la posizione della moglie e del marito («quando il marito non ha convissuto con la moglie», ma non anche quando «la moglie non ha convissuto con il marito»), la quale viene a scomparire con la introduzione del riferimento «ai coniugi» che non abbiano convissuto tra di loro.
- 2) sulla forma della celebrazione matrimonio, stabilendo che le parti dichiarino di volersi prendere come coniugi l'una dell'altra, anziché «rispettivamente in marito e in moglie» (articolo 107, primo comma, e articolo 108, primo comma). La stessa modifica è apportata all'ordinamento di stato civile, modificando la formula utilizzata durante la celebrazione del matrimonio.
- 3) sui diritti e doveri reciproci dei coniugi (articolo 143, primo comma, del codice civile), stabilendo che con il matrimonio «i coniugi», anziché «il marito e la moglie», acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri.
- 4) sull'adozione di persone maggiori di età (articolo 294, secondo comma), stabilendo che una persona che sia maggiorenne possa essere adottata non già dal marito e dalla moglie, come previsto attualmente, ma dai coniugi, quale che sia il loro sesso,

anche alla luce della lettura costituzionalmente orientata della normativa sull'adozione di persone maggiori di età che, tradizionalmente costruita intorno allo scopo di tramandare nel tempo la discendenza e il patrimonio dell'adottante, si pone come strumento anche di protezione dei rapporti umani di tipo familiare e delle relazioni sociali, affettive e identitarie instaurate tra l'adottato maggiorenne e gli adottanti, a nulla dovendo rilevare la loro differenza di sesso.

Nel codice di procedura civile la parola « moglie » è sostituita con « coniuge » in materia di obbligo di astensione del giudice (articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3). Questo intervento, come altri, ha l'ulteriore effetto di eliminare un rimasuglio verbale della discriminazione subita dalla donna fino al 1963, quando erano escluse dalla magistratura. La formulazione dell'articolo, infatti, facendo riferimento al « giudice » e a sua « moglie », non rappresenta un caso di utilizzo del maschile sovraesteso, ma si riferisce proprio al giudice come soggetto unicamente di sesso maschile.

Infine viene modificata la legge di diritto internazionale privato (art. 32-bis) stabilendo, il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso produce gli effetti del matrimonio e non dell'unione civile, come finora accadeva.

L'articolo 2, al primo comma, sostituisce l'articolo 143-bis del codice civile che regola il cognome della moglie a seguito di matrimonio e nello stato vedovile. Il nuovo articolo, nel rispetto della parità dei coniugi, stabilisce che ciascuno dei essi mantiene il proprio cognome e può aggiungere al proprio quello dell'altro e conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

Il secondo comma, invece, sostituisce l'articolo 156-bis del codice civile che regola il divieto o l'autorizzazione all'utilizzo del cognome del marito in specifiche circostanze. Il nuovo articolo 156-bis estende la regola a entrambi i coniugi mantenendo nel resto inalterato il contenuto della disposizione.

L'articolo 3 inserisce nel testo del codice civile l'art. 143-quater con il quale si stabilisce che il figlio di genitori coniugati prende il nome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.

In caso di disaccordo sarà il giudice, sentite le parti, a suggerisce le determinazioni che ritiene più utili al fine di risolvere il contrasto, ma nel caso non si risolva il giudice estrarrà a sorte il cognome da attribuire.

La regola si completa con l'indicazione che ai figli successivi è attribuito lo stesso cognome del primo figlio e che il figlio con i cognomi di entrambi i genitori, quando a sua volta diventerà genitore, potrà trasmettere al figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta.

L'articolo 4, prendendo come base l'unicità di stato dei figli vigente nel nostro ordinamento, stabilisce che ai figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti contemporaneamente da entrambi i genitori si applichino le stesse regole introdotte dall'articolo 143-quater sull'assegnazione del cognome e sulla sua trasmissione.

Se a riconoscere il figlio è un solo genitore, il cognome del figlio sarà quello di questi, ma aggiungerà anche quello dell'altro genitore in caso di riconoscimento successivo, previo consenso del primo genitore che l'ha riconosciuto e del figlio stesso se ha compiuto 12 anni o anche meno, ove capace di discernimento. L'opposizione del primo genitore può essere superata dal giudice se appare contraria all'interesse del minore.

L'articolo 5 aggiorna, invece, la regola del cognome attribuito all'adottato nell'adozione tra maggiorenni (articolo 299 del codice civile), cercando di uniformarla, per quanto possibile, al disposto dell'articolo 143-quater.

L'articolo 6, infine, interviene in materia di cognome della persona maggiorenne, stabilendo il principio che anche lui possa avere il cognome di entrambi i genitori. Superando la procedura attualmente stabilita dal legislatore, che prevede un provvedimento amministrativo da svolgersi dinanzi al prefetto, non privo di elementi di discrezionalità da parte dell'amministrazione, si stabilisce che la persona che voglia aggiungere al proprio cognome anche quello dell'altro genitore è sufficiente che ne faccia richiesta all'ufficiale di stato civile.

L'articolo 7 modifica e integra l'articolo unico della legge 20 maggio 2016, n. 76, con riferimento all'istituto dell'unione civile.

Il comma 1, lettera a), abroga le espressioni « tra persone dello stesso sesso » e « dello stesso sesso » ovunque ricorrano nel titolo della legge e nei commi da 1 a 35 dell'articolo unico, al fine di rendere egualitario l'istituto, consentendo l'accesso anche da parte di coppie di sesso diverso.

Il comma 1, lettera b), abroga gli ultimi due periodi del comma 20 per la ragione che l'accesso all'istituto dell'adozione è esteso anche alle parti dell'unione civile. È altresì abrogato il divieto di applicare alle parti dell'unione civile le disposizioni del codice civile non espressamente richiamate nella legge.

Il comma 1, lettera c), intervenendo sul comma 26 stabilisce che la rettificazione anagrafica di sesso non produce lo scioglimento dell'unione civile o la trasformazione automatica del matrimonio, ma che essi possano aversi solo come conseguenza dell'espressa volontà dei coniugi o delle parti dell'unione civile o del matrimonio.

Infine, il comma 1, lettera d), stabilisce il principio che l'unione civile possa modificarsi in matrimonio e il matrimonio in unione civile, a seguito di dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile da parte dei coniugi o dalle parti dell'unione civile, alla presenza di testimoni. La modifica deve essere annotata al margine dell'atto. L'opportunità di modificare il matrimonio in unione civile e viceversa, nell'ambito di un sistema plurale di riconoscimento delle forme familiari e della vita di coppia, consente alle parti di poter scegliere in ogni momento quale istituto si addica meglio alle proprie esigenze.

L'articolo 8 introduce un articolo che rende espresso il principio del massimo benessere che deve essere garantito alla persona minorenni priva temporaneamente di un ambiente familiare o in stato di abbandono. Tale principio, insito nella legge in materia di adozione, finora non era scritto esplicitamente, prestandosi a qualche violazione.

Il nuovo articolo contiene, altresì, disposizioni relative alla creazione di una cartella personale del minorenni nel quale siano raccolti tutti i documenti che lo riguardino per poter monitorare il suo stato di salute psico-fisica e i suoi bisogni.

In particolare, viene inserito una regola generale di aggiornamento della documentazione ogni tre mesi.

Si dispone che la documentazione sia resa accessibile al Tribunale e alle persone a cui il minorenni è affidato, fornendo un contributo fondamentale per disporre di informazioni chiare e complete sulle sue reali condizioni e migliorare l'accoglienza e la sua integrazione nel contesto in cui è inserito, soprattutto quello familiare in caso di adozione, ma anche per la strutturazione della sua identità e della sua sicurezza emotiva.

Conseguentemente all'introduzione di questo articolo, vengono integrati gli articoli della legge sull'adozione che già prevedono la raccolta di documenti sulla persona minorenni. In particolare si dispone:

- 1) che la trasmissione della cartella al pubblico ministero presso il Tribunale per i minorenni deve avvenire ogni 3 mesi e non ogni 6, essendo importante una maggiore frequenza nell'aggiornamento costante del Tribunale sulle condizioni del minorenne;
- 2) che la cartella sia messa a disposizione degli adottanti nella fase di affidamento preadottivo, in modo da consentirgli di avere un quadro completo della persona minorenne che potrebbe diventare figlio/a e sappiano meglio, fin dal principio, come accoglierla e accudirla. Attualmente, la disposizione si limita a prevedere che il Tribunale per i minorenni informi i richiedenti sui fatti rilevanti, relativi al minorenne, emersi dalle indagini.

L'articolo 9 modifica la legge in materia di adozione stabilendo che:

- 1) oltre alle coppie sposate da almeno tre anni, possano accedere all'adozione le persone single e le coppie unite civilmente o conviventi da almeno tre anni. *Conseguentemente*, vengono modificate tutte le disposizioni della legge in materia di adozione che fanno riferimento unicamente ai coniugi.
- 2) la differenza di età massima tra adottato e adottante passi da non più di quarantacinque a non più di cinquanta anni, uniformando questo limite a quello esistente per l'accesso alla procreazione medicalmente e tenendo conto che gli adottandi avviano l'iter di adozione sempre più dopo i quarant'anni.

L'articolo 10 interviene sui casi di collocamento temporaneo o "affidamento a rischio giuridico" che riguarda quei minorenni il cui stato di abbandono non è ancora stato dichiarato dal Tribunale, ma vengono collocati presso una famiglia che è quella che, in futuro, potrebbe adottarlo. Tuttavia, non è escluso del tutto in questa fase di collocamento temporaneo che il minorenne potrebbe tornare presso la famiglia di origine.

I casi di collocamento temporaneo pongono importanti problemi di tutela della privacy del minorenne, che da molti anni i Tribunali cercano di risolvere con buone prassi, in parte codificate da linee di indirizzo del Ministero dell'istruzione e del merito, con riferimento al rapporto dell'alunno e della sua famiglia con l'istituzione scolastica.

Codificando le predette prassi, l'articolo assegna al minorenni una identità convenzionale, al fine di mantenere segreti i suoi dati anagrafici e stabilisce le modalità con le quali i servizi educativi e le istituzioni scolastiche devono gestire le iscrizioni dei minorenni in collocamento temporaneo.

L'articolo 11 interviene sul procedimento di adozione:

- 1) portando da tre a cinque anni il termine di decadenza della domanda di adozione, in questo modo tenendo conto del fatto che l'iter nella maggior parte dei casi ha una durata superiore a tre anni prima che ci sia l'eventuale abbinamento con un minorenni in stato di abbandono. Attualmente, le coppie effettuano un faticoso e spesso frustrante iter adottivo per poi ritrovarsi dopo tre anni a ripetere da capo l'intero iter per ridonarsi a un minore abbandonato. Infine, elevando il termine da 3 a 5 anni si riduce la differenza con la regola vigente nell'adozione internazionale, in cui il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura;
- 2) prevedendo che le indagini disposte dal Tribunale sulla salute degli adottanti, debbano includere la verifica sulla presenza di diagnosi di disturbi psichiatrici e psicopatologie pregresse o in atto, e l'eventuale assunzione di psicofarmaci;
- 3) stabilendo che il tribunale per i minorenni, dopo aver scelto la coppia che ritiene maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minorenni in adozione, prima dell'accettazione dell'abbinamento, garantisca a tutte le parti coinvolte (adottanti e minorenni) un sostegno informativo ed emotivo, attraverso uno o più incontri da svolgersi con professionisti esperti, come psicologi e psicoterapeuti.

L'articolo 12 si fa carico di stabilire un termine massimo entro il quale deve essere pronunciata la sentenza che dispone o non dispone l'adozione, trascorso l'anno di affidamento preadottivo. Tale previsione intende evitare che la pubblicazione della sentenza ad anni di distanza dal termine del predetto affidamento lasci i bambini e le famiglie in una situazione di stallo, impattando negativamente sul loro benessere.

L'articolo 13 estende l'applicazione dell'articolo 143-quater, introdotto da questa legge, anche ai figli adottivi andando a completare l'uniformazione delle regole sul cognome dei figli sulla base del principio dell'unicità di stato.

Il secondo comma, invece, aggiorna la regola sul cognome attribuito all'adottato nel caso in cui la coppia che lo sta adottando (in precedenza solo coniugi) si separi in corso di affidamento preadottivo.

In base a tale regola il figlio oggi assume il solo cognome della famiglia della madre che lo ha adottato, mentre a seguito dell'intervento recato dalla presente legge, la regola viene generalizzata, stabilendo che l'adottato prenda il cognome del coniuge separato, maschio o femmina che sia, nei cui confronti è disposta l'adozione.

L'articolo 14 stabilisce che le persone singole e le coppie che adottano devono essere accompagnate durante e dopo il percorso di adozione nazionale (nuovo art. 28-bis) e internazionale (modifica dell'art. 34, comma 2). L'accompagnamento è esteso fino a tre anni dopo il decreto di adozione.

L'articolo 15 integra i requisiti che devono avere gli Enti che si occupano di adozione internazionale, stabiliti dall'articolo 39-ter della legge in materia di adozione. In particolare:

- 1) alla previsione che gli Enti si avvalgano dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico, iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacità di sostenere i coniugi prima, durante e dopo l'adozione, viene aggiunto che il sostegno sia obbligatorio e gratuito per un numero minimo di incontri e che nei tre anni successivi all'adozione siano non meno di quattro all'anno. Gli incontri devono anche informare gli adottanti sulla storia del paese d'origine della persona minorenni;
- 2) viene previsto che agli adottanti siano offerti corsi gratuiti di lingua del paese straniero in cui avverrà l'adozione.

L'articolo 16 interviene ad aggiornare l'adozione in casi particolari, regolata dagli articoli 44 e seguenti della legge in materia di adozione.

Il comma 1, lettera a), stabilisce che, in linea con la riforma introdotta dalla presente legge, la lettera b) dell'articolo 44 non si applicherà più solo al coniuge, ma anche all'altra parte dell'unione civile o del convivente.

Inoltre, viene aggiunto un comma all'articolo il quale prevede che l'adozione in casi particolari produca gli effetti dell'adozione piena quando l'adottato non abbia altro genitore noto né individuabile.

Il comma 1, lettera b), seguendo gli interventi della Corte costituzionale, stabilisce che il consenso del genitore non può essere rifiutato se l'adozione in casi particolari risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante.

Il comma 1, lettera c), infine, modifica l'articolo 55 inserendo in esso il rinvio all'art. 74 del codice civile sulla parentela e riducendo l'applicazione dell'articolo 300, al solo primo comma, con eliminazione del richiamo al comma 2, riconosciuto incostituzionale dalla Corte.

L'articolo 17 modifica la legge 40 in materia di fecondazione medicalmente assistita:

- 1) stabilendo che l'accesso alla pma è consentito, oltre che per risolvere i problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana, anche per prevenire la trasmissione di gravi malattie genetiche rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, nonché per superare condizioni di rischio per la salute della donna, che siano causa impeditiva della procreazione. Le due “nuove” fattispecie sono quelle già introdotte da sentenze della Corte costituzionale;
- 2) il ricorso alla pma viene riconosciuto anche alle coppie di due donne o alla donna di stato libero che chieda di accedere individualmente;
- 3) viene abrogato il comma che limita il ricorso alla procreazione medicalmente assistita solo quando non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità e al suo posto è inserita una disposizione che fissa il principio della garanzia della prevenzione, della diagnosi precoce, e della cura delle patologie riproduttive maschili e femminili, della promozione della salute riproduttiva quale parte integrante del diritto alla salute e delle tutela demografica del Paese, nonché della raccolta e dell'analisi dei dati epidemiologici, della formazione e dell'informazione dei cittadini.

L'articolo contiene anche una serie di modifiche ad altre disposizioni della legge 40, che risultano “conseguenti” all'estensione del numero dei soggetti che possono accedere alla pma. In particolare:

- 1) viene eliminato il comma 1 dell'articolo 4, che in maniera stringente limitava il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita solo ai casi di accertata impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione e comunque le

circoscriveva ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate. Tale disposizione risulta incompatibile con l'estensione dell'accesso a pma a single o coppie dello stesso sesso, che non presentano problemi o predetti problemi di salute;

- 2) viene eliminato il divieto contenuto nell'articolo 5 che impediva a single e coppie dello stesso sesso di accedere alla pma;
- 3) viene aggiornato il contenuto dell'articolo 6 sul consenso informato per includervi anche le donne single e le coppie dello stesso sesso;
- 4) le sanzioni di cui all'art. 12, comma 2, sono state eliminate in tutti i nuovi casi in cui la pma è lecita;
- 5) sono introdotti dei commi all'articolo 13, rendendo possibile la selezione degli embrioni nei casi di malattie genetiche trasmissibili, secondo il dettato della Corte costituzionale, e affidando al Ministero della salute il compito di emanare con decreto un elenco di malattie genetiche trasmissibile rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194.

L'articolo 18 modifica l'articolo 2 della legge 40. In questa sede si è stabilito di inserire solo un indirizzo con riferimento agli interventi di prevenzione contro la sterilità e l'infertilità.

Il n. 1 elimina ogni riferimento che attribuiva al Ministero della salute la "possibilità" di operare interventi in materia di ricerca e prevenzione, mentre tali interventi devono essere fatti e non rimanere solo a livello di possibilità.

Il n. 2 inserisce vari commi con i quali si stabilisce che nei livelli essenziali di assistenza (LEA) deve essere inserito un programma gratuito e volontario di screening della fertilità rivolto a tutti i cittadini e le cittadine di età pari o superiore a diciotto anni. Inoltre, si stabilisce che deve essere definito un piano uniforme di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie riproduttive femminili e maschili.

Poi vengono date indicazioni sui contenuti e i destinatari delle campagne di informazione e educazione alla salute riproduttiva femminile e maschile di cui al comma 1:

- 1) devono essere rivolte ai giovani e alle giovani, in particolare di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni, alle famiglie e agli operatori sanitari;
- 2) devono diffondere la conoscenza di tutta una serie di fattori, patologie e comportamenti che impattano sulla fertilità, che vengono espressamente elencati.

Infine, si stabilisce che il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute adotta linee guida per l'introduzione di moduli educativi sulla salute riproduttiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'articolo 19 introduce il diritto di preservazione della fertilità mediante trattamenti concernenti il prelievo e la conservazione delle cellule riproduttive, nonché detta le regole per la loro utilizzazione, dinazione o eventuale distruzione.

L'articolo 20 regola la fecondazione medicalmente assistita eterologa, rimuovendone il divieto generalizzato esistente nell'art. 4 della legge 40.

L'elemento intorno a cui ruota la regolamentazione introdotta è il divieto di commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, prevedendo la nullità degli atti o dei contratti onerosi.

L'articolo 21 elimina il divieto totale di ricorso alla gestazione per altri, regolamentando l'accesso alla gravidanza per altri solidale e altruistica.

L'articolo 22 aggiorna i livelli essenziali di assistenza (LEA) includendo, con oneri intermaneta a carico del servizio sanitario nazionale, le prestazioni relative alla preservazione della fertilità, nonché quelle attinenti alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologa.

Essa è definita come un percorso di fecondazione assistita senza corresponsione di compenso, nel quale la gestante si impegna a ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione in vitro e senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza e a partorire.

Della gravidanza per altri solidale e altruistica vengono definite le procedure, la tutela della salute e della libertà della gestante, anche regolando il diritto di ripensamento, fino alla nascita, i costi della procedura e le garanzie per tutte le parti.

L'articolo 23 disciplina le possibili fattispecie relative ai figli con due genitori dello stesso sesso, generati mediante fecondazione medicalmente assistita.

Il primo comma modifica il testo unico in materia di ordinamento di stato civile stabilendo:

- 1) che i certificati di nascita dei figli nati all'estero con l'indicazione dei due genitori dello stesso sesso vengono trascritti nei registri di stato civile italiano, come già stabilito da costante giurisprudenza di cassazione e dalla Corte costituzionale;

- 2) gli atti di nascita formati in Italia possono riportare l'indicazione di due mamme, in conformità con la dichiarazione di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 68 del 2025;
- 3) il riconoscimento del nascituro può essere fatto dall'altro genitore, quale che sia il suo sesso.

Il secondo comma, invece, contiene una disposizione di chiusura con cui si rende applicabile l'articolo 250 del codice civile, in materia di riconoscimento, anche ai figli nati da due donne, nei casi in cui, per qualunque motivo, il riconoscimento della mamma intenzionale avvenisse in un momento successivo alla nascita.

L'articolo 24 modifica il testo unico in materia di ordinamento di stato civile stabilendo che l'atto di nascita straniero del figlio concepito mediante gestazione per altri venga trascritto con l'indicazione anche del genitore intenzionale, salvo impugnazione successiva del pubblico ministero il quale accerti che la trascrizione sia contraria all'interesse del figlio.

L'articolo 25 interviene sul testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità stabilendo che il congedo obbligatorio – per chiunque ne abbia diritto - diviene pienamente retribuito, dunque in misura pari al 100 per cento del salario e non all'80 per cento, com'è attualmente.

L'articolo 26:

- 1) estende a cinque mesi la durata dell'attuale congedo di paternità, che è di dieci giorni, rendendolo della stessa durata di quello del congedo di maternità. al fine di superare la disparità determinata dalla differente disciplina dei congedi obbligatori. In tal modo si vuole superare la logica delle mere politiche di conciliazione, per cui solo alle donne si chiede di «conciliare» vita e lavoro, per mettere in campo politiche di condivisione, che aiutino davvero tutte le famiglie a condividere le scelte di vita e di lavoro al proprio interno, in maniera libera e paritaria. Sulla base delle modifiche introdotte dal precedente articolo 23, anche il congedo obbligatorio del padre sarà pienamente retribuito in misura pari al 100;
- 2) il congedo di paternità, utilizzato anche in modo frazionato, non può essere coincidente con quello di maternità, salvo il diritto di esercitarlo congiuntamente con la madre durante il primo mese di vita del bambino.

L'articolo 27 stabilisce che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta annualmente alle Camere una relazione con i dati trasmessi dall'INPS in cui è evidenziato l'impatto delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.

L'articolo 28 eleva da 30 al 50 per cento l'indennità per il congedo parentale, attualmente corrispondente a 11 mesi totali tra padre e madre.

L'articolo 29 assegna un esonero totale dai contributi, fino a due anni, ai datori di lavoro che assumono donne di età superiore a trentacinque anni che riprendono l'attività lavorativa entro il compimento dei 12 anni di età dei figli.

L'articolo 30 estende ai lavoratori che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita i benefici in materia di congedi, riposi e permessi, nonché quelle relative ai figli naturali, adottivi e in affidamento stabiliti dal testo unico in materia di tutela e sostegno alla maternità e paternità.

L'articolo 31 impone agli enti locali di inserire nei propri statuti il principio dell'impegno a sostenere e promuovere l'offerta dei servizi educativi per la fascia 0-3 anni.

Tale previsione nasce dalla constatazione che, nonostante l'aumento delle risorse (mediante vari stanziamenti: Fondo nazionale, PNRR, Fondo di solidarietà comunale, fondi PAC, bonus nido), l'Italia non ha ancora raggiunto gli obiettivi del Sistema integrato di educazione e istruzione per i bambini da 0 a 6 anni, fissati dal d.lgs. 65/2017.

In particolare non sono stati raggiunti gli obiettivi che prevedono la copertura di almeno il 33% della popolazione sotto i tre anni - obiettivo originariamente posto dal Consiglio europeo di Barcellona del 2002, da raggiungere entro il 2010 - e la diffusione dei servizi in almeno il 75% dei Comuni.

Dalla relazione ministeriale sullo stato di attuazione del Piano nazionale (Doc. CCXXIII, n. 1) e dalla più recente indagine dell'ISTAT sull'offerta dei servizi per la prima infanzia (maggio 2025), una parte significativa del mancato raggiungimento degli obiettivi è riconducibile al ridotto contributo da parte di molti enti locali.

La relazione osserva che le risorse economiche, se non accompagnate da azioni di sistema e da un'adeguata sensibilizzazione sul valore educativo dei servizi 0-3, non sono sufficienti. L'ISTAT rileva inoltre che, nelle aree dove l'offerta è scarsa, molte famiglie iscrivono

precocemente i bambini di due anni alla scuola dell'infanzia, generando una catena di anticipi scolastici non legati a reali esigenze educative, ma a carenze strutturali.

Il sistema integrato zerosei rappresenta uno strumento essenziale per contrastare denatalità, povertà educativa e dispersione scolastica. Numerose ricerche, tra cui quelle del premio nobel per l'economia James Heckman, dimostrano che gli investimenti in programmi per la prima infanzia producono ritorni economici e sociali elevati: maggiori entrate per lo Stato, minori costi assistenziali e sanitari, e cittadini più istruiti, sani e integrati.

In Italia, persistono ampi divari territoriali e socio-economici: i costi elevati, la scarsità di posti e i criteri di accesso comunali limitano la partecipazione, penalizzando soprattutto le famiglie più fragili.

Secondo l'indagine ISTAT 2023/2024, i bambini fra 0 e 2 anni che frequentano nidi o sezioni primavera sono circa 367.000, pari al 30,7% della popolazione della stessa età, con forti differenze territoriali (39,4% al Centro, 35,3% al Nord, 20,2% al Mezzogiorno). Questi dati confermano gli squilibri che ostacolano un pieno sviluppo del sistema educativo nella prima infanzia. Dall'entrata in vigore di questo articolo, gli enti locali dovranno adeguare i propri statuti entro 120 giorni, come previsto dall'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 267/2000.

L'articolo 32 delega il Governo ad adottare uno più decreti legislativi per adeguare le disposizioni di legge e gli atti aventi forza alle modifiche legislative introdotte dalla presente legge in materia di matrimonio, filiazione, adozione e procreazione medicalmente assistita.

La delega detta i termini da rispettare, i principi e i criteri direttivi, secondo la prassi delle deleghe conferite dal Parlamento al Governo.

L'articolo 33 delega il Governo ad adottare uno più decreti legislativi per riformare l'istituto dell'affidamento regolato dalla legge sulle adozioni. Sono dettati principi e criteri direttivi a cui il Governo dovrà attenersi.

L'articolo 34 detta le procedure e i tempi che devono essere rispettati nell'esercizio delle deleghe da parte del Governo.

L'articolo 35 Il Governo e i Ministeri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 , n. 400, apportano le necessarie modifiche e integrazioni ai decreti ministeriali e alle altre disposizioni

regolamentari vigenti in materia di matrimonio e filiazione, al fine di assicurarne la coerenza con le modifiche introdotte dalla presente legge.

L'articolo 36 detta disposizioni di applicazione delle nuove disposizioni in materia di matrimonio egualitario, unioni civili, cognomi dei figli.

I commi 1 e 2 stabiliscono che:

- 1) le pubblicazioni matrimoniali da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso e
- 2) le richieste di costituzione di unione civile da coppie formate da persone di sesso diverso

possono essere presentate a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Questa precisazione serve ad affermare la non necessità di attendere l'adeguamento delle fonti normative e regolamentari da parte del Governo, dal momento che non vi sono vuoti di disciplina né nuove procedure amministrative da organizzare, ma solo delle formule da modificare. Tali formule, per ragioni di uniformità verranno risistemate dal Ministero dell'interno, ma non vi è necessità che in attesa del loro adattamento i cittadini non possano esercitare loro diritti fondamentali.

Il comma 3 stabilisce che le norme sui cognomi dei figli nati da genitori coniugati (art. 4) o nati fuori dal matrimonio (art. 5) e dell'adottato nell'adozione tra maggiorenni (art. 6), nonché della modifica del cognome della persona maggiorenne (art. 7) si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti in materia di stato civile.

Infine, il comma 4 consente ai genitori di figli minorenni nati o adottati prima dell'entrata in vigore delle modifiche ai regolamenti in materia di stato civile di poter rettificare il cognome dei figli seguendo le disposizioni del nuovo articolo 143-*quater*, mediante richiesta presentata all'ufficiale di stato civile.

L'articolo 37 individua le coperture finanziarie per le disposizioni onerose della legge. In paritolare:

I commi da 1 a 3, creano un fondo a cui sono destinati cento milioni di euro a partire dal 2026 per finanziare l'accompagnamento e il supporto psicologico delle famiglie adottive di cui all'articolo 14.

I commi 4 e 5 finanziano il programma di screening e il piano uniforme di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie riproduttive femminili e maschili stanziando, per ciascuno di essi, 10 milioni di euro, per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 21 milioni di euro per l'anno 2028.

I commi 6 e 7 stanziava la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per le campagne di informazione ed educazione alla salute riproduttiva femminile e maschile.

Il comma 8 stanziava 10 milioni di euro per l'anno 2026, in attesa dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per le prestazioni attinenti

alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, nonché, per tutte le prestazioni sanitarie attinenti alla preservazione della fertilità.

I commi 9 e 10 stanziavano 4 miliardi di euro a decorrere dal 2026 per finanziare le modifiche apportate al testo unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, consistenti:

- 1) nella parificazione della durata del congedo obbligatorio del padre a quello della madre, l'aumento della retribuzione del congedo obbligatorio dall'80 a 100 per cento del salario e l'aumento da 30 al 50 per cento dell'indennità per il congedo parentale, attualmente corrispondente a 11 mesi totali tra padre e madre;
- 2) nell'esonero contributivo per favorire la ripresa lavorativa delle donne dopo la maternità;
- 3) nell'estensione ai lavoratori che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita dei benefici in materia di congedi, riposi e permessi.

L'articolo 38 contiene la clausola di invarianza finanziaria per le disposizioni della legge che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 39 dispone che la presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I – Disposizioni in materia di matrimonio e unioni civili

Sezione I – Modifiche al codice civile

Art. 1. (Matrimonio egualitario)

1. Al capo I del titolo VII del libro primo del codice civile è premesso il seguente articolo:

« Art. 78-bis. – (*Matrimonio egualitario*) – 1. Il matrimonio può essere contratto da due persone di sesso diverso o dello stesso sesso ».

Conseguentemente:

a) al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

1. all'articolo 89, secondo comma, le parole: «che il marito non ha convissuto con la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «che i coniugi non abbiano convissuto»;
2. all'articolo 107, primo comma, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «come coniugi l'una dell'altra»;
3. all'articolo 108, primo comma, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi»;
4. all'articolo 143, primo comma, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «i coniugi»;
5. all'articolo 294, secondo comma, le parole: «marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «coniugi»;

b) all'articolo 51, primo comma, numeri 2) e 3), del codice di procedura civile, le parole: «o la moglie» sono sostituite dalle seguenti: «o il coniuge»;

c) all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, i commi secondo, terzo e quarto sono abrogati;

d) all'articolo 32-bis della legge 31 maggio 1995, n. 218, le parole: «dell'unione civile regolata» sono sostituite dalle seguenti: «dal matrimonio regolato»;

e) al Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 , n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile:

1. all'articolo 63, comma 2, la lettera c-bis) è soppressa;
2. all'articolo 64, comma 1, lettera e) le parole: «rispettivamente in marito e moglie» sono sostituite dalle seguenti: «l'uno l'altro come coniugi»;

Art. 2. (*Cognome dei coniugi*)

1. L'articolo 143-bis del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 143-bis. – (Cognome dei coniugi) – 1. Ciascuno dei coniugi conserva il proprio cognome e può aggiungere al proprio quello dell'altro coniuge e conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

2. Se uno dei coniugi ha due cognomi lo stesso indica quale dei due intende mantenere».

2. L'articolo 156-*bis* del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 156-*bis*. – (*Uso del cognome del coniuge*) – Il giudice può vietare a un coniuge l'uso del cognome dell'altro, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare un coniuge a non utilizzare il cognome dell'altro, qualora dall'uso possa derivargli grave pregiudizio».

Art. 3. (*Cognome del figlio di genitori coniugati*)

1. Dopo l'articolo 143-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 143-*quater*. – (*Cognome del figlio di genitori coniugati*) – 1. Al figlio di genitori coniugati è attribuito il cognome di entrambi i genitori nell'ordine dagli stessi indicato fatto salvo l'accordo di attribuire il cognome di uno solo dei genitori secondo le dichiarazioni rese all'ufficiale dello stato civile.

2. In caso di disaccordo il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili al fine di risolvere il contrasto. Se il contrasto permane, il giudice procede alle operazioni per l'estrazione a sorte del cognome da attribuire, scegliendo tra il cognome di entrambi i genitori secondo i vari ordini possibili, il cognome del padre o il cognome della madre.

3. Ai figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, è attribuito lo stesso cognome del primo figlio.

4. Il figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta».

Art. 4. (*Cognome del figlio nato fuori del matrimonio*)

1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 262. – (*Cognome del figlio nato fuori del matrimonio*) – 1. Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*.

2. Se il riconoscimento è effettuato da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome.

Nel caso di riconoscimento successivo da parte del secondo genitore, il figlio ne assume il cognome aggiungendolo al proprio.

3. A tal fine sono necessari il consenso dell'altro genitore e quello del minore che abbia compiuto i dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

In mancanza del consenso, il giudice decide sull'assunzione del cognome del secondo genitore, in aggiunta a quello del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del minore che abbia compiuto i dodici anni di età o anche di età inferiore ove capace di discernimento.

4. La disposizione di cui al quarto comma si applica anche nel caso di riconoscimento successivo alla dichiarazione giudiziale di paternità o maternità.

5. Ai figli nati successivamente dagli stessi genitori si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, terzo comma.

6. In caso di attribuzione al figlio del cognome di entrambi i genitori, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-*quater*, quarto comma».

Art. 5. (*Cognome dell'adottato*)

1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 299. – (*Cognome dell'adottato*) – 1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Se l'adottato ha già due cognomi lo stesso indica quale dei due cognomi intende mantenere.

2. Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all'adozione si applica il primo comma.

3. Se l'adozione è compiuta da coniugi, gli adottanti di comune accordo, stabiliscono quale dei loro cognomi debba assumere l'adottato. Nei casi di disaccordo si applicano le disposizioni dell'articolo 143-*quater* secondo comma.

4. Se l'adozione è compiuta da uno dei coniugi, l'adottato assume il cognome della famiglia del coniuge adottante».

Art. 6. (Cognome del figlio maggiorenne)

1. Al Libro I del codice civile, dopo il Titolo VII, Capo V è inserito il seguente:

«Capo V-bis (Cognome del figlio maggiorenne). Articolo 279-bis. 1. Il figlio maggiorenne al quale è stato attribuito il cognome paterno o il cognome materno, sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno, con dichiarazione resa personalmente o mediante atto con sottoscrizione autenticata all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita».

Sezione II - Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76 in materia di unioni civili

Art. 7. (Modifiche alla legge 20 maggio 2016, n. 76)

1. Alla legge 20 maggio 2016, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge e all'articolo 1, ovunque ricorrono, le parole: «tra persone dello stesso sesso» e «dello stesso sesso» sono soppresse;

b) all'articolo 1, comma 20, sono abrogate le parole da: «La disposizione di cui» fino alla fine del comma;

c) all'articolo 1, il comma 26 è sostituito dal seguente:

« 26. Alla rettificazione anagrafica del sesso, ciascuno dei coniugi o delle parti dell'unione civile possono manifestare l'eventuale volontà di sciogliere il matrimonio o l'unione civile »;

d) all'articolo 1, il comma 27 è sostituito dal seguente:

« 27. Le parti di un'unione civile o i coniugi possono, di comune accordo, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni, modificare rispettivamente l'unione civile in matrimonio o il matrimonio in unione civile. L'ufficiale di stato civile provvede ad annotare la modifica a margine dell'atto.».

Conseguentemente:

- a) all'articolo 32-quinquies, rubrica e comma 1, della legge 31 maggio 1995, n. 218, le parole: «dello stesso sesso» sono soppresse;
- b) all'articolo 70-octies del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, il comma 5 è soppresso.

CAPO II – Disposizioni in materia di filiazione, adozione, fecondazione medicalmente assistita e fertilità

Sezione I – Disposizioni in materia di adozione

Art. 8. *(Benessere e condizioni psico-fisiche delle persone minorenni temporaneamente prive di un ambiente familiare o in stato di abbandono)*

1. Dopo l'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è inserito il seguente:

«1-bis (Benessere psico-fisico delle persone minorenni temporaneamente prive di un ambiente familiare o in stato di abbandono).

1. A tutte le persone minorenni che si trovino temporaneamente prive di un ambiente familiare idoneo o siano dichiarate in stato di abbandono sono garantiti il massimo grado possibile di benessere psico-fisico. In particolare, è loro assicurato supporto psicologico professionale e, ove necessario, medico, con una cadenza massima trimestrale.

2. Ogni minorenne che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1 dispone di una cartella personale al cui interno sono raccolte tutte le informazioni relative alla sua storia e, laddove disponibile, il resoconto delle sue origini. Nella cartella sono inseriti, altresì, i documenti sanitari, le relazioni psicologiche e mediche, incluse quelle di cui al comma 1, gli accertamenti dei servizi sociali e ogni altra informazione relativa al minorenne, che permettano di seguirne la crescita e conoscere i suoi bisogni. La cartella è costantemente aggiornata e inviata trimestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, unitamente a una relazione.

3. Negli istituti di assistenza pubblici o privati e nelle comunità di tipo familiare è obbligatoria la presenza di un medico pediatra e di uno psicologo dell'età evolutiva,

specializzato in psicoterapia e con comprovata esperienza e formazione in ambito di affido, adozione e traumi infantili, allo scopo di garantire la tutela della salute psico-fisica dei minorenni e di monitorare in modo continuativo il loro benessere emotivo e fisico all'interno della comunità. Per ciascun minorenne gli specialisti incaricati redigono relazioni aggiornate con cadenza almeno trimestrale, da inserire nella cartella di cui al comma 2.

4. La cartella di cui al comma 2 è messa a disposizione del Tribunale per i minorenni, nonché dei soggetti a cui il minorenne è affidato ai sensi degli articoli 2, 3, 5-bis, 10, comma 3, 12, 19, 22, 41, 44 della presente legge. Nel caso di adozione internazionale, i documenti stranieri relativi al minorenne sono messi a disposizione degli aspiranti genitori adottivi, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera d).».

Conseguentemente, alla legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, la parola: «semestralmente» è sostituita dalla seguente: «trimestralmente»;

2) al comma 3, dopo le parole: «informativa,» sono inserite le seguenti: «al massimo»;

b) all'articolo 22, comma 7, dopo le parole: «emersi dalle indagini», sono aggiunte le seguenti: «e deve mettere a loro disposizione la cartella personale di cui all'articolo 1-bis, comma 2.».

Art. 9. (Soggetti che possono adottare)

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni» sono inserite le seguenti: «, alle parti dell'unione civile costituita da almeno tre anni, ai conviventi purché la convivenza duri da almeno tre anni, nonché individualmente a persone di stato libero». Inoltre, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «i coniugi» sono inserite le seguenti: «, le parti di un'unione civile o di una convivenza»;

b) al comma 2, le parole: «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui al comma 1»;

c) al comma 3, le parole «quarantacinque anni» sono sostituite dalla seguente:

«cinquantanni»;

d) al comma 4, dopo le parole: «i coniugi», sono inserite le seguenti: «e le parti di un'unione civile»;

e) al comma 7, la parola: «coniugi » è sostituita dalle seguenti: «soggetti di cui al comma 1».

Conseguentemente, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla legge 4 maggio 1983, n. 184:

a) all'articolo 22:

- 1) comma 1, la parola «coniugi» è sostituita dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 6, comma1»;
- 2) al comma 5, la parola «le coppie» è sostituita dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 6, comma1» e la parola: «quella» è sostituita dalle seguenti: «chi è»;
- 3) al comma 6, dopo le parole «all'affidamento alla» sono inserite le seguenti: «persona o alla»;

b) all'articolo 25:

- 1) al comma 1, le parole «i coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o la coppia adottante»;
- 2) al comma 2, la parola «coniugi» è sostituita dalla seguente: «persone»;
- 3) al comma 3, le parole «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «dalla persona o dalla coppia affidataria»;
- 4) al comma 4, le parole «uno dei coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «un componente della coppia» e le parole: «dell'altro coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «del componente che sopravvive» e le parole: «per il coniuge», sono sostituite dalle seguenti: «per il componente all'articolo 25, comma 5, le parole «tra i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «tra i componenti della coppia affidataria» e le parole: «il coniuge o i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «uno o entrambi i componenti della coppia»;
- 5) al comma 6, le parole «ai coniugi adottanti» sono sostituite dalle seguenti: «alla persona o alla coppia adottante»;

- c) all'articolo 31, comma 3, lettera h), le parole «i coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o la coppia affidataria»;
- d) all'articolo 39-ter, comma 1, lettera b), le parole «i coniugi» sono sostituite dalle seguenti: «la persona o la coppia»;
- e) all'articolo 41, comma 2, le parole «dei coniugi affidatari» sono sostituite dalle seguenti: «della persona o della coppia affidataria»;
- f) all'articolo 46,:
 - 1) al comma 1, dopo le parole «del coniugi» sono inserite le seguenti: «o dell'unito civilmente»;
 - 2) al comma 2, le parole «o dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, dal coniuge o dall'unito civilmente»;
- g) all'articolo 48, comma 1, le parole «da due coniugi, o dal coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «da due coniugi o uniti civilmente, o dal coniuge o unito civilmente»;
- h) all'articolo 51, comma 1, le parole «o del suo coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del suo coniuge o unito civilmente»;
- i) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, l'unito civilmente»;
- j) all'articolo 74, comma 1, le parole «di un figlio nato fuori del matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «o unita civilmente di un figlio nato fuori del matrimonio o dell'unione civile»;

2) all'articolo 307 del codice civile, dopo le parole «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, l'unito civilmente».

Articolo 10 (Disposizioni in materia di collocamento temporaneo)

1. All'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. In caso di collocamento temporaneo di cui al comma 3:

- 1) il Tribunale rilascia un certificato, con fotografia del minorenne, che attribuisce temporaneamente allo stesso un'identità convenzionale, onde mantenere segreti i suoi dati anagrafici, evitando possibili identificazioni;

- 2) al minorenni è rilasciato un codice fiscale provvisorio;
- 3) l'iscrizione ai servizi educativi, alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria e secondaria avviene sulla base della documentazione in possesso dei soggetti presso cui il minorenni è collocato;
- 4) le scuole si limitano a prendere visione della documentazione, rilasciata dal Tribunale per i minorenni senza trattenerla nel fascicolo personale degli alunni. Analogamente procedono per tutti gli altri documenti necessari per l'iscrizione o per il trasferimento ad altra scuola;
- 5) il nulla osta per il trasferimento ad altra scuola è rilasciato senza fornire gli estremi per identificare la scuola presso la quale viene fatto il passaggio. Il passaggio di tutta la documentazione relativa al minorenni deve avvenire in modo contestuale al trasferimento dalla scuola di provenienza alla scuola di arrivo.
- 5-ter. Le linee di indirizzo adottate dal Ministro dell'istruzione e del merito per favorire il diritto allo studio delle alunne e degli alunni che sono stati adottati provvedono a fornire indicazioni sull'attuazione del comma 5-bis in tutti i casi di affidamento a rischio giuridico.
- 5-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 5-bis si applicano, ove necessario, anche ai procedimenti di adozione internazionale.».

Art. 11. (Modifiche in materia di affidamento preadottivo)

1. All'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «tre anni», sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
- b) al comma 4 dopo le parole: «la salute dei richiedenti» sono inserite le seguenti: «includono l'accertamento della presenza di diagnosi di disturbi psichiatrici e psicopatologie pregresse o in atto, e dell'eventuale ricorso a psicofarmaci, mentre»;
- c) al comma 5 è aggiunto infine il seguente periodo: «Prima di procedere all'affidamento preadottivo di cui al comma 6, dispone che gli adottandi e il minorenni possano svolgere

uno o più incontri, nel numero stabilito dal Tribunale stesso, con professionisti esperti che garantiscano loro supporto emotivo e assistenza informativa.».

Art. 12. *(Termine per la conclusione del processo di adozione)*

1. All'articolo 25, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dopo le parole: «decorso un anno dall'affidamento» sono inserite le seguenti: «ed entro i successivi sei mesi».

Art. 13. *(Cognome dell'adottato)*

1. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184:

a) al primo comma, le parole: “nato nel matrimonio » sono sostituite dalle seguenti: “dell'adottante o » e in fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile.».

b) al secondo comma, le parole: «della moglie separata» sono sostituite dalle seguenti: « di uno solo dei coniugi o degli uniti civilmente, separati,» e le parole: «della famiglia di lei» sono sostituite dalle seguenti: «di questi».

Art. 14. *(Accompagnamento e supporto psicologico del nucleo adottivo)*

Nel Titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo il Capo IV, è inserito il seguente:
«Capo IV-bis.

Articolo 28-bis (Accompagnamento e supporto psicologico del nucleo adottivo).

1. Le coppie e le persone singole che presentano domanda di adozione hanno diritto a essere accompagnate e sostenute durante l'intero percorso adottivo, dall'avvio della procedura fino alla sua conclusione, mediante servizi di supporto psicologico, consulenza familiare e incontri periodici di verifica.

2. Durante la fase di attesa successiva all'adozione del decreto di idoneità, anche se di durata pluriennale, sono garantiti alle coppie e alle persone singole incontri programmati con i servizi socio-sanitari territoriali, finalizzati al sostegno emotivo e alla preparazione all'accoglienza del minorenne.

3. Nel periodo dell'affidamento preadottivo e per i tre anni successivi alla pronuncia dell'adozione, al nucleo familiare adottivo e al minore è assicurato un percorso di supporto psicologico e psico-educativo, volto a favorire l'inserimento armonico del minore e a prevenire situazioni di disagio o disadattamento.
4. I servizi di cui ai commi precedenti sono obbligatori e costituiscono parte integrante del percorso di crescita e di consapevolezza della scelta adottiva, nonché di accoglienza del minore e dei suoi bisogni affettivi e relazionali, Essi sono erogati dal Servizio sanitario, nazionale senza oneri a carico delle famiglie adottive.
5. I professionisti incaricati delle attività di supporto psicologico, consulenza familiare e accompagnamento redigono relazioni periodiche e, comunque, al termine di ciascuna fase del percorso adottivo. Tali relazioni, sono trasmesse al tribunale per i minorenni competente, per documentare l'andamento del percorso e lo stato di benessere emotivo e relazionale della coppia o della persona singola in vista dell'adozione e, successivamente a essa, del benessere dei figli nel percorso di inserimento nella vita familiare.
6. Le regioni assicurano l'organizzazione e l'erogazione dei servizi mediante le aziende sanitarie locali, che si avvalgono di personale specializzato in psicologia dell'età evolutiva e dell'adozione.

Conseguentemente, nella legge 4 maggio 1983, n. 184:

- 1) all'art. 22, comma 8, le parole: «se del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale» sono sostituite dalle seguenti: «dei professionisti che seguono il percorso di supporto psicologico e psico-educativo della famiglia adottiva, di cui all'art. 28-bis, comma 3. Ove necessario, dispone ulteriori interventi di sostegno psicologico e sociale».
- 2) all'art. 34, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e in fine è aggiunto il seguente periodo: «Si applica, in quanto compatibile, l'art. 28-bis».

Art. 15. *(Integrazione dei requisiti relativi ai servizi erogati dagli Enti di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184)*

1. All'articolo 39-ter, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184.

a) alla lettera b), dopo le parole: «dopo l'adozione» è inserito il seguente periodo: «. Il sostegno, obbligatorio e gratuito, deve includere un numero minimo di incontri e fornire anche informazioni sulla storia del paese d'origine del minorenne. Inoltre, ai sensi dell'articolo 38-bis, comma 3, nei 36 mesi successivi all'adozioni devono essere garantiti almeno quattro incontri all'anno, anche per consentire agli enti di redigere la relazione annuale richiesta dagli stati di origine delle persone adottate»;

b) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

“h) garantire, in maniera gratuita, corsi di lingua straniera coerenti con i Paesi esteri per i quali si è accreditati.».

Art. 16. (Modifiche in materia di adozione in casi particolari)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44:

- 1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) dal coniuge del genitore, anche adottivo, ovvero dalla persona legata con il genitore medesimo da un'unione civile o convivenza di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 »;
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1, se l'adottante è persona coniugata o unita civilmente e non separata, l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi o gli uniti civilmente.».
- 3) dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente: « 4-bis. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, se l'adottato non ha altro genitore noto né individuabile oltre a quello ivi indicato, produce gli stessi effetti di quella disposta ai sensi dell'articolo 27»;

b) all'articolo 46, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il consenso del genitore non può essere rifiutato se l'adozione risponde all'interesse del minore, anche considerato il legame instauratosi tra questi e l'adottante. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 250, quarto comma, del codice civile.».

c) all'articolo 55, dopo dopo le parole: «degli articoli» sono inserite le seguenti: «74,» e dopo la parola «300» sono inserite le seguenti: «, comma 1,».

Sezione II - (Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di procreazione medicalmente assistita)

Art. 17. *(Estensione delle finalità della legge 19 febbraio 2004, n. 40)*

All'articolo 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito, al fine di:

- 1) favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana;
- 2) prevenire la trasmissione di gravi malattie genetiche rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- 3) superare condizioni di rischio per la salute della donna, che siano causa impeditiva della procreazione.».

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito altresì alle coppie di due donne e alla donna di stato libero che chieda di accedere individualmente alla procreazione medicalmente assistita»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente: «La legge garantisce la prevenzione e la diagnosi precoce e la cura delle patologie riproduttive maschili e femminili, la promozione della salute riproduttiva quale parte integrante del diritto alla salute e della tutela demografica del Paese, nonché la raccolta e l'analisi dei dati epidemiologici, la formazione e l'informazione dei cittadini.» .

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 4, il comma 1, è soppresso;
- 2) all'articolo 5:
 - a) comma 1, le parole: «coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi » sono sostituite dalle seguenti: «persone singole, coppie di maggiorenni di sesso diverso o dello stesso sesso, coniugate, conviventi o unite civilmente».
 - b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «2. L'accesso è consentito anche a coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194, accertate da

strutture pubbliche, nonché in presenza di una condizione di rischio per la salute della donna impeditiva della procreazione, accertata da strutture pubbliche.»

3) all'articolo 6:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «Alla coppia» sono sostituite dalle parole: «Ai soggetti di cui all'articolo 5»;

b) al comma 3, al primo periodo, le parole: «di entrambi i soggetti» sono soppresse e la parola: «congiuntamente» è sostituita dalle seguenti: «, congiuntamente nel caso di accesso da parte di una coppia,» e, al terzo periodo, le parole «dal presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «da ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 5»;

c) al comma 4, le parole: «alla coppia» sono soppresse;

4) all'articolo 8, le parole: «della coppia che ha» sono sostituite dalle parole: «dei soggetti che hanno»;

5) all'articolo 12, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita in violazione dell'articolo 4, comma 1 o dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro.».

6) all'articolo 13, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. In deroga al divieto di cui al comma 3, lettera b), è consentita la selezione degli embrioni nei casi in cui questa sia esclusivamente finalizzata ad evitare l'impianto nell'utero della donna di embrioni affetti da malattie genetiche trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 e accertate da apposite strutture pubbliche.

3-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, definisce con proprio decreto l'elenco delle malattie genetiche trasmissibili di cui al comma 3-bis.».

Art. 18. (Interventi a favore della prevenzione contro la sterilità e l'infertilità)

All'articolo 2 della legge 19 febbraio 2004, n. 40:

1) al comma 1 le parole: “può promuovere» sono sostituite dalle seguenti:

«promuove», la parola: “favorire » è sostituita da: “favorisce », le parole: “può

incentivare» sono sostituite da: «incentiva», le parole: “può altresì promuovere» sono sostituite da: «altresì promuove»;

2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

1-bis. È inserito nei livelli essenziali di assistenza (LEA) un programma gratuito e volontario di screening della fertilità rivolto a tutti i cittadini e le cittadine di età pari o superiore a diciotto anni. È definito, altresì, con intesa in Conferenza Stato-Regioni, un piano uniforme di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie riproduttive femminili e maschili.

1- ter. Le campagne di informazione e educazione alla salute riproduttiva femminile e maschile di cui al comma 1 sono rivolte ai giovani e alle giovani, in particolare di età compresa tra i quattordici e i venticinque anni, alle famiglie e agli operatori sanitari, al fine di diffondere la conoscenza:

- a) dei fattori di rischio;
- b) delle disfunzioni ginecologiche e andrologiche;
- c) delle anomalie dell'apparato genitale;
- d) delle possibili conseguenze sulla sessualità e sulla fertilità della persona;
- e) dei possibili effetti sul piano sociale, comportamentale e psicologico;
- f) delle patologie riproduttive;
- g) dei percorsi di prevenzione;
- h) delle modalità di accesso alle prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle disfunzioni e patologie suddette.

1-quater. Il Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con il Ministero della salute adotta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida per l'introduzione di moduli educativi sulla salute riproduttiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 19 (*Preservazione della fertilità*)

Dopo l'art. 3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. (*Preservazione della fertilità*)

1. Ai fini della presente legge, sono considerati atti di preservazione della fertilità i trattamenti concernenti il prelievo e la conservazione delle cellule riproduttive, destinate a

essere utilizzate ai fini della riproduzione assistita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita.

2. Il diritto di procedere al prelievo e alla conservazione delle proprie cellule riproduttive al fine di ricorrere, nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, è riconosciuto ai soggetti di sesso maschile di età non inferiore a diciotto anni e non superiore a quaranta anni e ai soggetti di sesso femminile di età non inferiore a ventisette anni e non superiore a trentacinque anni.

3. Il diritto di cui al comma 2 è riconosciuto, in via eccezionale, anche ai minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età nonché ai soggetti di età compresa tra diciotto e quaranta anni, qualora ricorrano condizioni patologiche che possano compromettere la loro capacità riproduttiva, previa verifica dei possibili rischi per l'integrità psicofisica della persona interessata, a seguito di accertamento medico, di un adeguato percorso di assistenza psicologica e nel rispetto delle norme vigenti.

4. Al fine di tutelare il diritto alla preservazione della fertilità è consentito a ciascuno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, di conservare le proprie cellule riproduttive, nel rispetto delle norme vigenti nonché delle evidenze scientifiche e delle linee guida clinicoscientifiche. La procedura finalizzata alla conservazione è disposta dal medico responsabile della struttura autorizzata, ai sensi della normativa vigente in materia di riproduzione medicalmente assistita, previo consenso informato della persona interessata e la conservazione è effettuata presso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia.

5. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive di cui al comma 4 è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16.

6. Previa dichiarazione firmata, ciascuno dei soggetti di cui ai commi 2 e 3, ha la facoltà, in qualsiasi momento, di modificare, compatibilmente con le norme vigenti, il destino delle proprie cellule riproduttive esprimendo anche l'eventuale volontà, indicata in modo esplicito e incontrovertibile, di donare, in forma anonima e gratuitamente, le proprie cellule riproduttive ad altro soggetto per fini procreativi o per la ricerca scientifica, secondo le modalità indicate e consentite dalle evidenze scientifiche e dalla normativa vigente, ovvero che le cellule riproduttive siano distrutte.».

Articolo 20. *(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)*

Dopo l'art. 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-bis. (Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa).

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.
2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori.
3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.
4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.
5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.
6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la

conoscenza della possibilità di donare i gameti, le modalità della donazione e le strutture presso le quali è possibile effettuarla.

7. Le iniziative di sensibilizzazione e di informazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello regionale e locale, attraverso gli organi di informazione nazionali, regionali e locali e attraverso messaggi televisivi, radiofonici e via internet, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti.».

Conseguentemente:

- 1) all'articolo 4, il comma 3 è soppresso;
- 2) all'articolo 9, ai commi 1 e 3, le parole: “in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3» sono soppresse.
- 3) all'articolo 12, il comma 1 è soppresso.

Art. 21. (*Gestazione per altri solidale e altruistica*)

Prima del Capo III della legge 19 febbraio 2004 è inserito il seguente Capo:

«Capo II-bis (*Gravidanza per altri solidale e altruistica*):

Art. 7-bis. (*Finalità e oggetto*)

1. Fermi restando i divieti generali e le sanzioni di cui all'articolo 12, comma 6, ai fini della presente legge per « gravidanza per altri solidale e altruistica » si intende un percorso di fecondazione assistita senza corresponsione di compenso, nel quale la gestante si impegna a ospitare nel proprio utero un embrione ottenuto attraverso le tecniche di fecondazione *in vitro* e senza l'utilizzo dei propri gameti, a favorirne lo sviluppo fino alla fine della gravidanza e a partorire. Sono fatti salvi i costi di cui all'articolo 7-quater, comma 4.

Art. 7-ter. (*Procedura ai fini del percorso di gravidanza per altri solidale e altruistica*)

1. Presso l'Istituto superiore di sanità (ISS) è istituita, con decreto del Ministro della salute, la Commissione nazionale sulla gravidanza per altri solidale e altruistica, di seguito denominata « Commissione », composta da:

- a) tre medici esperti in infertilità, ginecologia e ostetricia;
- b) due biologi esperti in tecniche di procreazione assistita;

c) due psicologi specializzati nelle problematiche che possono emergere durante il percorso di procreazione assistita.

2. I membri della Commissione di cui al comma 1 sono scelti tra i professionisti dei maggiori centri regionali di procreazione assistita inseriti nel registro nazionale delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, istituito presso l'ISS, ai sensi dell'articolo 11.

3. Le persone singole, la coppia e la gestante che intendono accedere al percorso di fecondazione assistita di cui all'articolo 7-quinquies si rivolgono alla Commissione, che procede a valutare i presupposti e i requisiti di cui al comma 4 del presente articolo.

4. La Commissione accerta l'autenticità dei presupposti della volontà solidale e altruistica nonché la documentazione che attesta la presenza dei requisiti di cui agli articoli 7-quater e 7 sexies e informa le parti degli effetti giuridici correlati ai rispettivi ruoli, accertando, altresì, che la volontà espressa è frutto di una scelta pienamente consapevole, maturata a conclusione di un adeguato percorso di informazione e di supporto psicologico.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, con proprio decreto, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge al fine di stabilire:

a) le modalità e i tempi del percorso di fecondazione assistita di cui all'articolo 7-bis;

b) le modalità di raccordo tra la Commissione e le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita.

6. La gestante esprime il consenso alla rinuncia della responsabilità genitoriale sul nascituro in favore della persona singola o della coppia. Il consenso è espresso in forma scritta, prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione *in vitro* di cui all'articolo 7-quinquies, e controfirmata anche della persona con cui la gestante è eventualmente sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e comporta l'automatica esclusione della presunzione di concepimento durante il matrimonio di cui all'articolo 232, comma 1, del codice civile. Il consenso di cui al primo periodo è comunicato alla Commissione e può essere revocato dalla gestante fino al momento della nascita, nelle stesse modalità con cui è stato espresso.

7. Le procedure e il percorso alla gravidanza per altri solidale e altruistica possono essere avviate dopo l'omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente.

8. Il tribunale, sentite le parti, provvede all'eventuale ammissione di mezzi istruttori e può delegare per l'assunzione uno dei suoi componenti. Nelle more dell'omologazione di cui al comma 7 il tribunale può adottare provvedimenti provvisori, che può modificare nel corso del procedimento.

9. Prima dell'avvio delle procedure mediche di fecondazione *in vitro* di cui all'articolo 7-quinquies il tribunale verifica che:

a) sia stato aperto il conto corrente dedicato di cui all'articolo 7-quater, comma 4, mediante il versamento dell'importo idoneo a coprire tutti i costi relativi alla gravidanza e al parto, comprese le spese di cui al comma 10 del presente articolo;

b) sia stata stipulata la polizza assicurativa di cui all'articolo 7-quater.

10. Durante la gestazione e fino a sei mesi dopo il parto, prorogabili fino a diciotto mesi qualora si manifestino problemi di natura psicologica, mentale e depressione *post partum*, alla gestante sono riconosciuti un'adeguata consulenza e un sostegno psicologico, sociale, medico e legale.

11. In caso di controversie le parti possono rivolgersi al tribunale del luogo in cui sono state effettuate le procedure mediche di fecondazione *in vitro* di cui all'articolo 7-quinquies, che provvede in camera di consiglio.

12. La gestante si impegna ad astenersi da qualsiasi condotta pregiudizievole o non idonea al suo stato di gravidanza e a sottoporsi agli accertamenti medici previsti nel corso della gestazione. Resta comunque fermo il diritto della gestante di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, nel caso in cui siano riscontrate da parte del personale medico circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza e il parto comporterebbero un serio pericolo per la salute fisica o psichica della gestante medesima.

13. Sono poste a carico della persona singola o della coppia le spese sanitarie dirette e le spese indirette sostenute dalla gestante a causa della gestazione fino a sei mesi successivi al parto, prorogabili fino a diciotto mesi qualora si manifestino problemi di natura

psicologica, mentale e di depressione *post partum*. L'importo delle suddette spese è stabilito tenendo conto della perdita di capacità reddituale della gestante a partire dal periodo che precede la gestazione, nel corso della stessa e successivamente al parto, compreso il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro previsto dalla legislazione vigente. Nel caso in cui la gestante sia lavoratrice autonoma o atipica, ai fini del calcolo delle spese indirette si tiene, altresì, conto del danno economico a essa derivante dalla differenza tra il reddito percepito nell'anno precedente a quello in cui ha iniziato il percorso di gravidanza per altri solidale e altruistica e l'anno in cui ha iniziato la gestazione, assicurando il rimborso del mancato guadagno ma, comunque, escludendo un eventuale arricchimento della gestante. Sono, altresì, poste a carico della persona singola o della coppia le spese sostenute, a causa della gestazione, dalla persona con cui la gestante è sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e le spese sostenute da una persona accompagnatrice negli spostamenti effettuati per recarsi alle visite mediche previste nel corso della gestazione. Ai fini del rimborso, le spese di cui al presente comma devono essere documentate in forma scritta, certificate e approvate dalla Commissione.

14. La persona singola o la coppia esprimono il consenso ad assumere la piena custodia e responsabilità dei nati, acquisendo la responsabilità genitoriale dal momento del trasferimento in utero dell'embrione, a prescindere dalle caratteristiche fisiche degli stessi o dall'eventuale presenza di malattie, anche genetiche, salvo la revoca espressa dalla gestante fino al momento della nascita ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 6.

Art. 7-quater. (Requisiti per l'accesso alla gravidanza per altri solidale e altruistica)

1. L'accesso alla gravidanza per altri solidale e altruistica è consentito solo a persone singole o in coppia, coniugate, conviventi o unite civilmente, che abbiano una età compresa tra i diciotto e i cinquant'anni e che non possano avviare una gravidanza o portarla a termine per ragioni medico-fisiologiche, clinicamente accertate.

2. In ogni caso, le procedure mediche di fecondazione *in vitro* di cui all'articolo 4 possono essere effettuate solo dopo l'omologazione del tribunale di cui all'articolo 7-ter, comma 7.

3. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia che intende accedere alla gravidanza per altri solidale e altruistica sono tenuti a stipulare in favore della gestante una polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi alla

gravidanza medesima e al parto. La polizza può essere estinta non prima di sei mesi successivi al parto, prorogabili di ulteriori diciotto mesi qualora si manifestino problematiche di natura psicologica, mentale e di depressione *post partum*.

4. Prima del trasferimento dell'embrione in utero, la persona singola o la coppia procedono all'apertura di un conto corrente dedicato, sul quale versare un importo idoneo a coprire i costi relativi alla gravidanza per altri solidale e altruistica da sostenere presso le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita ai sensi degli articoli 10 e 11, nonché i costi relativi alle spese di cui all'articolo 7-ter, comma 13.

Art. 7-quinquies. (*Tecniche di fecondazione in vitro*)

1. Nella gravidanza per altri solidale e altruistica i gameti da cui è originato l'embrione possono derivare dalla persona singola, dalla coppia o da donatori, nel rispetto dell'anonimato e della normativa vigente per i donatori di gameti, al fine di garantire la sicurezza e la tracciabilità dei dati.

2. In ogni caso, l'ovocita fecondato non può provenire dalla gestante.

Art. 7 sexies. (*Requisiti della gestante, controlli medici e luogo della gestazione*)

1. La gestante:

a) deve avere un'età compresa tra ventuno e quarantadue anni;

b) deve essere legalmente residente nel territorio italiano;

c) deve avere già portato a termine una gravidanza con un bambino nato vivo;

d) deve avere almeno un figlio proprio vivente;

e) non può portare a termine, fino al parto, più di una gravidanza per altri solidale e altruistica.

2. La gestante può avere legami di parentela o di affinità con la persona singola o con la coppia che accede alla gravidanza per altri solidale e altruistica.

3. La gestante è tenuta a sottoporsi ad accurati controlli medici presso una struttura autorizzata all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, al fine di accertare l'assenza di patologie che rappresentino un rischio per la gravidanza o per la sua stessa salute. Tale condizione è attestata dalla struttura medesima mediante certificazione scritta, che è inviata alla Commissione. La gestante e la persona con cui la gestante è

sposata, convivente o unita civilmente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nonché la persona singola o la coppia che accede alla gravidanza per altri solidale e altruistica sono tenuti a sottoporsi, prima del trasferimento dell'embrione in utero, agli esami clinici previsti dalla normativa vigente per i donatori di gameti, ferma restando la valutazione medica circa l'opportunità di effettuare ulteriori esami clinici, nel rispetto del benessere delle parti.

Art. 7- septies. (Atto di nascita, rapporti futuri e revoca del consenso)

1. I nati a seguito della gravidanza per altri solidale e altruistica hanno lo stato di figli della coppia o della persona singola di cui all'articolo 7-quater, comma 1.

2. La gestante e la persona con cui essa è sposata, unita civilmente o convivente ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 67, della legge 20 maggio 2016, n. 76, non acquisiscono alcun diritto od obbligo nei confronti dei nati e non sono nominati nell'atto di nascita.

3. Le parti che accedono alla gravidanza per altri solidale e altruistica decidono sull'eventuale mantenimento di reciproci contatti dopo il parto dei nati, nel rispetto e ai fini della tutela del benessere psico-fisico dei nati medesimi.

4. In nessun caso i registri dello stato civile possono contenere dati dai quali si possano desumere le circostanze del concepimento e della gestazione in caso di gravidanza per altri solidale e altruistica.

5. Il consenso di cui all'articolo 7-ter, comma 14, espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione, può essere revocato dalla persona singola o della coppia solo qualora la gravidanza non sia confermata, e preclude ogni azione di disconoscimento o di negazione del rapporto di filiazione.

6. Il consenso di cui all'articolo 7-ter, comma 6, espresso e non revocato prima del trasferimento in utero dell'embrione, può essere revocato dalla gestante se la gravidanza non è confermata o, se è confermata, qualora la gestante medesima decida di accedere all'interruzione volontaria di gravidanza ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 12, o per qualunque ragione fino al momento della nascita.

7. In caso di controversie relative al riconoscimento del rapporto di genitorialità con i nati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-ter, comma 11.

Art. 7-octies. (Registro nazionale delle gestanti e campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e altruistica)

1. Presso l'ISS, nell'ambito del registro di cui all'articolo 11 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è istituito il registro nazionale delle gestanti. Il registro è costituito con decreto del Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è volto alla conservazione dei dati di cui all'articolo 7-quinquies per un periodo pari ad anni trenta, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di tracciabilità e di sicurezza relativa ai dati trattati dagli istituti dei tessuti.
2. Il Ministero della salute organizza campagne informative sulla gravidanza per altri solidale e altruistica e raccoglie le istanze e le dichiarazioni di interesse delle donne che intendono diventare gestanti, indicando loro le strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, presso le quali sono effettuate procedure mediche di fecondazione *in vitro*, più vicine al loro luogo di residenza.
3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 è obbligatoria per le gestanti.
4. Le strutture di cui al comma 2 del presente articolo sono tenute a fornire agli osservatori epidemiologici regionali e all'ISS i dati e le informazioni necessari al fine di garantire la trasparenza dei risultati conseguiti, nonché il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 7 sexies».

Conseguentemente:

- 1) alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 all'articolo 12, comma 6:
 - a) al primo periodo è premesso: «Al di fuori della gravidanza per altri solidale e altruistica, di cui al capo II-bis,»;
 - b) il secondo periodo è soppresso.
- 2) all'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gravidanza per altri».

Art. 22 *(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza)*

1. Nell'ambito della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, commi 554, 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Governo provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di includere nei livelli essenziali di assistenza le prestazioni attinenti alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, di cui all'articolo 20, comprese quelle concernenti il prelievo, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione dei gameti, nonché, con oneri integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale, tutte le prestazioni sanitarie attinenti alla preservazione della fertilità, di cui agli articoli 18 e 19, comprese quelle concernenti il prelievo e la conservazione delle cellule riproduttive, anche sopprimendo il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 49 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

Sezione III – Disposizioni in materia di atti di nascita e decreti di attuazione.

Art. 23. *(Disposizioni relative al riconoscimento e agli atti di nascita di figli con genitori dello stesso sesso)*

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396:

- a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «della madre o del padre di lui» sono sostituite dalle seguenti: «di uno dei suoi genitori» e le parole: «materno e paterno» sono sostituite dalle seguenti: «di uno di loro»;
- b) all'articolo 28, comma 2, lettera b), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «. Sono trascritti integralmente anche gli atti nascita riportanti le generalità di due genitori dello stesso sesso»;
- c) all'articolo 29, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3-bis. Nel caso il figlio sia nato da due donne che l'hanno concepito mediante fecondazione medicalmente assistita, nell'atto di nascita sono riportate le generalità di entrambe le madri.»;
- d) all'articolo 44, comma 1, la parola: «dal padre» è sostituita dalle seguenti: «dall'altro genitore, anche dello stesso sesso.».

2. All'articolo 250 del codice civile, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I commi da uno a quattro si applicano, in quanto compatibili, anche al riconoscimento da parte della madre intenzionale di un bambino concepito mediante fecondazione medicalmente assistita».

Art. 24. *(Trascrizione dell'atto di nascita del figlio nato dalla gestazione per altri fatta all'estero)*

1. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nei medesimi archivi si trascrive l'atto di nascita straniero formato a seguito di ricorso a surrogazione di maternità realizzata in conformità alla legge del luogo, che riconosce il rapporto di filiazione con il genitore di intenzione. L'atto così trascritto è trasmesso al Pubblico Ministero per l'eventuale impugnazione nel caso ritenga che, considerate le circostanze del caso concrete, la trascrizione sia contraria all'interesse del minorenni.».

CAPO III *(Interventi a sostegno della maternità e della paternità)*

Art. 25. *(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, per incrementare l'indennità di maternità e introdurre il congedo paritario per il padre)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

b) all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

c) all'articolo 64 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ferma restando la non obbligatorietà dall'astensione dal lavoro, le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente a quello del congedo di maternità di cui agli articoli da 16 a 27»;

d) all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

- e) all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-bis, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
- f) all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
- g) all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;
- h) all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 euro».

Art. 26. *(Modifica dell'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151)*

1. L'articolo 27-bis del testo unico delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 27-bis. – (Congedo paritario) – 1. Il padre lavoratore, nell'intervallo di tempo che intercorre tra il mese precedente la data presunta del parto e i diciotto mesi successivi alla nascita del bambino, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non superiore a cinque mesi, ai sensi del comma 2.

2. Il congedo di paternità, utilizzato anche in modo frazionato, non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo il diritto di esercitarlo congiuntamente con la madre durante il primo mese di vita del bambino.

3. Il congedo di cui al comma 1 è:

- a) riconosciuto al padre anche qualora la madre sia una lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66;
- b) si applica anche al padre adottivo o affidatario.
- c) fruibile per un mese in caso di morte perinatale del figlio.
- d) riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell'articolo 28.

4. Per l'esercizio del diritto, il padre lavoratore comunica in forma scritta al datore di lavoro il periodo in cui intende fruire del congedo di cui al comma 1, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

5. I padri lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze connesse alla cura del proprio figlio per un periodo corrispondente al congedo di cui al presente articolo. Il padre lavoratore autonomo non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

6. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.».

Art. 27. *(Monitoraggio e relazione alle Camere)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alle Camere una relazione concernente i dati trasmessi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale relativi all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 24 e 25.

Art. 28. *(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di trattamento economico del congedo parentale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

Art. 29. *(Incentivi in favore dei datori di lavoro per l'assunzione di donne di età superiore a trentacinque anni che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità)*

Dopo l'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è inserito il seguente:

«Articolo 4-bis (Incentivi in favore dei datori di lavoro per l'assunzione di donne di età superiore a trentacinque anni che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità). 1. Al fine di incentivare l'assunzione di donne che riprendono l'attività lavorativa dopo la maternità, ai datori di lavoro che assumono lavoratrici in possesso dei requisiti di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di due anni dalla data dell'assunzione.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto in relazione alle lavoratrici madri di età superiore a trentacinque anni in condizione di inoccupazione o disoccupazione da almeno due anni, con figli di età inferiore a dodici anni, anche adottivi o in affidamento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al beneficio contributivo di cui al presente articolo.».

Art. 30. *(Misure in favore dei lavoratori che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita)*

Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità:

1) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:

«Art. 45-bis (Procreazione medicalmente assistita). Ai lavoratori che ricorrono alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, si applicano, per le assenze dal lavoro, le disposizioni del presente decreto legislativo in materia di congedi, riposi e permessi, nonché quelle relative ai figli naturali, adottivi e in affidamento.».

2) all'art. 46, dovunque ricorrano le parola «e 45» sono sostituite dalle seguenti «, 45 e 46».

Articolo 31. *(Promozione e sostegno dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia da parte degli enti locali)*

Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è inserito il seguente:

«11-bis *(Promozione e sostegno dell'offerta dei servizi educativi per l'infanzia)*.

Gli statuti comunali, provinciali e dell'unione di comuni stabiliscono tra i principi l'impegno prioritario dell'ente nel promuovere e sostenere l'offerta dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, al fine di raggiungere e superare gli obiettivi fissati a livello nazionale e sovranazionale, di copertura della popolazione sotto i tre anni di età che sul territorio usufruiscono dei predetti servizi.».

CAPO IV – Deleghe al Governo e disposizioni di applicazione

Art. 32. *(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico vigente alle novelle introdotte dalla presente legge)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che, per tutto quanto non espressamente previsto nella presente legge, le disposizioni di legge e gli atti aventi forza di legge in materia di matrimonio, filiazione, adozione e procreazione medicalmente assistita:

1. siano aggiornate per tenere conto della genitorialità della persona singola, della possibile identità di sesso dei genitori e dell'accesso all'adozione da parte delle coppie conviventi;

2. si applichino indipendentemente dal sesso dei coniugi o dei genitori.

Art. 33. *(Delega al Governo per l'adozione di norme concernenti la disciplina dell'affidamento dei minori)*

1. Al fine di garantire la piena attuazione del principio dei superiori interessi del minore e del diritto dei bambini e degli adolescenti a vivere e a crescere all'interno della loro famiglia di origine, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina relativa ai procedimenti per la tutela e l'affidamento dei minori previsti dal codice civile e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) escludere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale possano essere adottati esclusivamente sulla base di valutazioni in ordine all'idoneità genitoriale;
- b) prevedere che i provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale non possano essere mai motivati facendo riferimento a sindromi prive delle necessarie evidenze scientifiche, anche ove risultanti da patologie o disturbi comportamentali scientificamente rilevabili;
- c) prevedere interventi di sostegno e di aiuto a favore delle famiglie indigenti al fine di garantire che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la responsabilità genitoriale non siano di ostacolo all'esercizio del diritto del minore a crescere nella propria famiglia, in attuazione di quanto disposto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184;
- d) modificare la disciplina dell'affidamento del minore di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, prevedendo:
 - 1) l'ordine di priorità dei provvedimenti che possono essere adottati a tutela del minore, dando precedenza all'allontanamento del genitore che ha assunto condotte pregiudizievoli per l'incolumità psicofisica del minore o, in subordine, all'affidamento ai familiari del minore con cui lo stesso abbia rapporti significativi privilegiando, in caso di assenza di familiari idonei e disponibili alla cura, l'affidamento presso una famiglia affidataria rispetto all'inserimento in una comunità di tipo familiare;
 - 2) il divieto di separazione dei fratelli, derogabile solo nel caso in cui essa sia assolutamente necessaria per la tutela dei minori stessi;
 - 3) l'esplicita individuazione dei requisiti di idoneità dei soggetti affidatari;
 - 4) l'obbligo di motivazione, nel provvedimento di affidamento, dell'esito negativo degli interventi di sostegno e di aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, indicando specificamente le misure che risultano essere state inutilmente adottate nonché eventuali ragioni per le quali non si procede secondo l'ordine di priorità di cui al numero 1) della presente lettera;

- 5) l'obbligo di indicare la durata dell'affidamento, limitata a un periodo massimo di dodici mesi, in mancanza della quale l'affidamento ha comunque una durata di dodici mesi;
 - 6) un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria volto alla verifica della permanenza delle condizioni che avevano imposto l'affidamento e all'adozione di ulteriori provvedimenti, della durata massima di dodici mesi, ritenuti idonei per la tutela del minore, da assumere entro la scadenza del periodo di durata dell'affidamento, nel contraddittorio tra le parti;
 - 7) il diritto del minore di frequentare i genitori, gli altri familiari e tutti i soggetti con cui abbia rapporti significativi e, comunque, di mantenere i contatti con essi, durante il periodo di collocamento fuori del suo contesto domestico abituale, salva diversa disposizione motivata dell'autorità giudiziaria;
 - 8) il diritto del minore di essere ascoltato e il corrispondente obbligo di ascolto da parte del giudice nel procedimento che riguarda il minore stesso, salvo che sussistano impedimenti specifici e obiettivi ovvero altre motivate ragioni e tenendo conto della sua età e della sua capacità di comprensione e discernimento;
- e) prevedere la possibilità di presentare presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie le domande delle coppie e delle persone singole che si rendono disponibili all'affidamento familiare di uno o più minori;
- f) prevedere l'inserimento della cura affettiva del minore tra gli obblighi degli affidatari;
- g) istituire una banca di dati centralizzata e completa per la raccolta delle informazioni riguardanti i minori collocati al di fuori della famiglia di origine, basata su indicatori uniformi e comuni per tutto il territorio nazionale, al fine di monitorare il numero e le caratteristiche dei minori fuori della famiglia, le tipologie del percorso di accoglienza, nonché i tempi e le modalità di uscita dallo stesso;
- h) istituire una banca di dati nazionale per la raccolta delle informazioni riguardanti gli aspiranti affidatari, gli affidatari nonché le case-famiglia, le comunità di tipo familiare e gli enti destinati ad accogliere i minori, previo coordinamento con le banche di dati già esistenti;
- i) introdurre disposizioni volte a individuare particolari modalità di esecuzione dei provvedimenti di affidamento, allontanamento e collocamento dei minorenni al fine di

tutelare l'integrità psicofisica del minore, anche prevedendo la necessaria collaborazione di specifiche figure professionali;

l) prevedere per gli assistenti sociali un obbligo di tirocinio post-laurea con indirizzi specifici di durata annuale;

m) estendere la disciplina in materia di incompatibilità dei giudici onorari minorili ai soggetti che esercitano le funzioni di garante regionale dell'infanzia e dell'adolescenza;

n) introdurre l'obbligo per le case-famiglia e per le comunità di tipo familiare di prevedere la presenza fissa di almeno un educatore e uno psicologo;

o) prevedere l'istituzione presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Osservatorio nazionale sulle comunità di tipo familiare, avente i seguenti compiti:

- 1) monitorare le strutture di accoglienza di minori, sottoponendole a controlli periodici e non preannunciati sulla regolare tenuta della documentazione, anche contabile, sulla salubrità dei locali e sulle condizioni di benessere psicofisico dei minori ospitati;
- 2) effettuare segnalazioni alle autorità competenti in ordine allo stato delle comunità di tipo familiare e alle condizioni del soggiorno dei minori presso di esse;
- 3) presentare al Presidente del Consiglio dei ministri, per la trasmissione alle Camere, una relazione annuale sui risultati della propria attività, formulando eventuali osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sulla necessità di adeguamento della legislazione vigente, anche per assicurarne la conformità alla normativa dell'Unione europea;
- 4) predisporre linee guida per la definizione dei requisiti minimi dei servizi di assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare che accolgono minori e per l'esercizio delle relative funzioni di verifica e di controllo;
- 5) elaborare un tariffario nazionale relativo ai costi per il collocamento dei minori nelle comunità di tipo familiare e ai costi di gestione delle stesse comunità;
- 6) realizzare, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, la mappa, aggiornata annualmente, delle comunità di tipo familiare;

p) prevedere la presentazione, con cadenza annuale, da parte del Ministro della giustizia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di una relazione alle Camere riguardante il

monitoraggio, a livello nazionale e regionale, del numero dei minori fuori della famiglia, compreso qualsiasi minore destinatario di una misura di allontanamento dalla famiglia di origine o anche da un solo genitore, comprendente informazioni concernenti la durata del collocamento in affidamento familiare, in comunità o presso altre strutture;

q) prevedere che, qualora si renda necessario un trattamento sanitario del minore, il tutore, ove nominato, ovvero i legali rappresentanti della comunità o dell'istituto possano richiedere tale trattamento al giudice tutelare o all'autorità affidante, che provvedono senza indugio, sentiti, ove ciò non determini il rischio di un grave pregiudizio per il minore, i genitori e, se necessario, disponendo una perizia sul minore o l'ascolto di quest'ultimo, e che tale autorizzazione sia esclusa nei casi di urgenza, garantendo comunque successivamente un controllo di legittimità dei trattamenti adottati da parte del giudice tutelare o dell'autorità affidante;

r) prevedere un sistema per l'accreditamento, da parte dell'autorità governativa, delle organizzazioni di volontariato dotate dei necessari requisiti di professionalità in materia di affidamento familiare;

s) prevedere che le domande di affidamento familiare, le domande di adozione e le dichiarazioni dello stato di adottabilità siano inserite in una rete informatica nazionale consultabile da parte dei giudici del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

t) fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 2015, n. 173, prevedere che, qualora, a seguito di un periodo di affidamento, il minore faccia ritorno nella famiglia di origine o sia dato in affidamento a un'altra famiglia o sia adottato da un'altra famiglia, è comunque tutelata, se rispondente all'interesse del minore, la continuità delle positive relazioni socio-affettive consolidate durante l'affidamento;

u) prevedere che, nella predisposizione delle linee programmatiche dell'attività didattica della Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il Consiglio superiore della magistratura e il Ministro della giustizia promuovano lo svolgimento di attività formative finalizzate allo sviluppo e all'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,

fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e di trattamento di minori in occasione di procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

v) prevedere che gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedano all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari, stabilendo altresì che teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possano formare oggetto dei programmi e delle attività formative solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria;

z) prevedere, attraverso la modifica dell'articolo 337-quater del codice civile, che l'affidamento è sempre esclusivo qualora uno dei genitori sia stato condannato con sentenza definitiva per alcuno dei reati previsti dai capi III e IV del titolo XI e dalle sezioni I, II e III del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale;

aa) prevedere che, qualora il minore sia stato ascoltato in sede di incidente probatorio, il relativo verbale sia trasmesso al giudice civile chiamato ad adottare provvedimenti che riguardano il minore stesso e che in tali ipotesi il minore possa essere nuovamente ascoltato solo ove ricorrano esigenze particolari o sopravvenute;

bb) prevedere modifiche al codice penale introducendo specifiche aggravanti nel caso di maltrattamenti ai danni di minori in affidamento familiare o collocati in comunità e prevedendo nuove fattispecie di reato dirette a punire i casi riguardanti gli operatori dei servizi sociali che, nell'ambito dei procedimenti di affidamento o di adozione dei minori,

diano pareri mendaci o affermino fatti non conformi al vero o che, sempre in riferimento a tale ambito, violino i propri doveri professionali;

cc) armonizzare tra loro l'istituto dell'affidamento familiare a seguito di allontanamento di minore disposto ex articolo 403 del codice civile, il procedimento uniforme regolato dall'articolo 473-bis del codice di procedura civile, il rapporto tra Giudice tutelare e Tribunale per i minorenni e la legge 4 maggio 1983, n. 184.

Articolo 34 (*Procedure per l'esercizio delle deleghe al Governo di cui agli articoli 34 e 35*)

1. I decreti legislativi di cui agli articoli 32 e 33 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per le materia trattate da ciascun decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 32 e 33, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini rispettivamente previsti dagli articoli 32 e 33, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi degli articoli 32 e 33, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati in ciascuno degli articoli 32 e 33, con la procedura prevista nei commi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 35 (*Modifiche a disposizioni regolamentari*)

1. Il Governo e i Ministeri competenti per materia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988 , n. 400, apportano le necessarie modifiche e integrazioni ai decreti ministeriali e alle altre disposizioni regolamentari vigenti in materia di matrimonio, filiazione, adozione e procreazione medicalmente assistita, al fine di adeguarne il contenuto e assicurare la coerenza con le disposizioni introdotte dalla presente legge.

Art. 36. (*Disposizioni di applicazione*)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubblicazioni matrimoniali possono essere richieste dalle coppie formate da persone dello stesso sesso e le richieste di costituzione di unione civile possono essere presentate da parte di coppie formate da persone di sesso diverso.

2. Le celebrazioni dei matrimoni e l'iscrizione dei relativi atti nel registro dei matrimoni avviene utilizzando formule e modelli adattati a consentire la formazione degli atti dello stato civile in conformità con le disposizioni della presente legge, fino all'aggiornamento delle stesse formule e dei modelli da parte del Ministero dell'interno in conformità all'articolo 35 della presente legge.

3. Gli atti di costituzione sono iscritti nel registro delle unioni civili utilizzando formule e modelli adattati a consentire la formazione degli atti dello stato civile in conformità con le disposizioni della presente legge, fino all'aggiornamento delle stesse formule e dei modelli da parte del Ministero dell'interno in conformità all'articolo 35 della presente legge.

4. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della presente legge si applicano alle dichiarazioni di nascita, ai riconoscimenti, alle adozioni pronunciate e alle dichiarazioni rese all'ufficiale di stato civile dopo la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 33 e alle adozioni pronunciate con decreto emesso dopo la medesima data.

5. I genitori del figlio minorenni nato o adottato prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 32, possono chiedere all'ufficiale dello stato civile la rettificazione del cognome del medesimo in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 143-*quater* del codice civile, come introdotto dall'articolo 3 della presente legge. È necessario il consenso di entrambi i genitori, salvo che uno di essi non sia più vivente, e

del figlio minorenni, al compimento dei dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento.

CAPO V – Coperture, clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore.

Art. 37. *(Coperture finanziarie)*

1. Al fine di realizzare e gestire gli interventi previsti dall'articolo 28-bis, commi da 1 a 5, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dall'articolo 14 della presente, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo, denominato «Fondo per l'accompagnamento e il supporto psicologico delle famiglie adottive», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.
2. Con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riparto e il trasferimento alle regioni, nonché le modalità di utilizzo, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal finanziamento del fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4. Per l'attuazione del programma di screening e del piano uniforme di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie riproduttive femminili e maschili di cui all'art. 2, comma 1-bis della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dall'articolo 18 della presente legge è autorizzata la spesa, per ciascuno, di 10 milioni di euro per l'anno 2026, di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 21 milioni di euro per l'anno 2028.
5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. Per le campagne di cui all'art. 2, comma 1-ter, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, introdotto dall'articolo 18 della presente legge, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.
7. All'onere di cui al comma 6, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8. Fino all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 22, comma 1, per le attività previste dal medesimo comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tale fine vincolate. Al riparto delle risorse di cui al primo periodo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Agli oneri derivanti dalle modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, introdotte dagli articoli 25, 26, 28, 29 e 30 valutati in 5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e sulle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del comma 2 del presente articolo.

10. Fatti salvi i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 5 miliardi di euro annui, per finanziare la spesa di cui al comma 9, a decorrere dall'anno 2026, con priorità per i sussidi che possono determinare procedure di infrazione per la violazione della normativa dell'Unione europea.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio derivanti dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 38.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Ad esclusione delle disposizioni che comportano nuove o maggiori spese, per le quali è stata disposta copertura nell'articolo 37, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 39.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.